

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2802 del 05/06/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA GAUDENZI LUIGI E MICHELE SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOC. PODERE CASAZZA, BASELICA DUCE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2895 del 04/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno cinque GIUGNO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA GAUDENZI LUIGI E MICHELE SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOC. PODERE CASAZZA, BASELICA DUCE**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta GAUDENZI LUIGI E MICHELE SOC. AGR. , trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota del 18/1/2018 prot. n. 1980 (prot. ARPAE n. 945 del 22/1/2018), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito nel Comune di Fiorenzuola d'Arda località Podere Casazza – Baselicaduce. L'istanza è stata avanzata:
  - per aderire all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale Zergola;
  - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 22/2/2018, prot. n. 6218 (prot. Arpae n. 3027 in data 26/2/2018 );
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 9/4/2018, prot. n. 10974 (prot. Arpae n. 6215 del 16/4/2018)

**PRESO ATTO** che:

- la modifica dello stabilimento consiste nell'aumento della capacità di produzione dell'allevamento, derivante dalla realizzazione di un nuovo ricovero per bovini, dalla ristrutturazione degli esistenti e dall'installazione di un nuovo contenitore per la conservazione dei liquami;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 12515, è pari a 100 capi così suddivisi:
  - Bovine da latte: n. 60
  - Capi da rimonta: n. 20
  - Vitelli: n. 20
- in relazione al progetto di ampliamento proposto, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 350 capi così suddivisi:
  - Bovine da latte: n. 180
  - Capi da rimonta: n. 130
  - Vitelli: n. 40

- le acque reflue domestiche derivanti dal servizio igienico annesso alla stalla, con un carico generato corrispondente a 2 a.e. (n. 4 addetti), è depurato attraverso un sistema costituito da una fossa settica di tipo Imhoff ed un filtro batterico anaerobico dimensionati per 4 a.e., rispondenti, secondo quanto affermato nella documentazione inviata, alle disposizioni della normativa Regionale vigente in materia;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale Zergola;

**ATTESO** che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione degli impianti sopra citati che verranno autorizzati con apposito provvedimento;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del 03/11/2017 prot. n° 91553 con la quale il Dip.to di Sanità Pubblica dell' AUSL ha espresso parere favorevole in merito all'istanza;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 22/05/2018, prot. n° PGPC/2018/8196;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 23/5/2018:

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento,
- sentito il rappresentante della Ditta che, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, ha precisato che l'attività rientra tra quelle scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non risultano soggette ad autorizzazione e che, quindi, la Ditta rinuncia alla richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera presentata a corredo dell'istanza iniziale;

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta GAUDENZI LUIGI E MICHELE SOC. AGR., per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito nel Comune di Fiorenzuola d'Arda località Podere Casazza – Baselicaduce, dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **GAUDENZI LUIGI E MICHELE SOCIETÀ AGRICOLA** (C. FISC. 01204510331) per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito nel Comune di Fiorenzuola d'Arda località Podere Casazza – Baselicaduce (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale Zergola;
  - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
2. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale Zergola, le seguenti prescrizioni:
  - a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
  - b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - c) i pozzetti di controllo posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
  - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
  - e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dei sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;
3. **di impartire**, per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere sigillata, in via definitiva, la serranda di apertura verso la linea di scarico in corpo idrico del pozzetto deviatore collocato lungo la linea fognaria di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle trincee degli insilati per impedire il deflusso dei percolati verso i corpi idrici superficiali;
  - b) al momento della messa in esercizio, o al più tardi 30 giorni prima della definitiva messa a regime deve essere presentato l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti provenienti dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
  - c) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
  - d) la Ditta deve mantenere la disponibilità di 1/3 dei terreni di S.A.U. coltivati a prati di media e lunga durata (compresi i medicaia al terzo anno) o cereali autunno-vernini oppure, nel momento in cui tale condizione dovesse decadere, dovrà aumentare la capacità di contenimento delle vasche dei liquami sino a garantire lo stoccaggio del materiale per 180 giorni oppure ridurre il numero di capi in proporzione;
  - e) qualora, per motivi gestionali, la Ditta non fosse in grado di conservare il letame sulle lettiere permanenti per il tempo necessario alla sua maturazione, dovrà dotarsi di ulteriori concimaie aventi dimensioni proporzionate a raccogliere il letame nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni ;

- f) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- g) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/17;

4. **di fare salvo** che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;

5. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D. Lgs 152/2006, nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Reg.to Reg.le n. 1/2016 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.);
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**